

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GAUDIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1972

Modifiche e integrazioni delle leggi 20 dicembre 1961, n. 1345,
e 13 ottobre 1969, n. 691, relative alla Corte dei conti

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che la Costituzione pone la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato sullo stesso piano di rilevanza giuridica. Entrambe costituiscono magistrature superiori, per cui l'ammissione alle rispettive carriere è riservata ad elementi appartenenti già all'Amministrazione dello Stato con elevata anzianità di servizio e una determinata qualifica.

Pur sussistendo per tali magistrature amministrative parità di collocazione sul piano costituzionale, nonchè identità di criteri di selezione per l'accesso alle rispettive funzioni, esiste tuttavia una notevole sperequazione per ciò che concerne la progressione in carriera.

Difatti, mentre nel Consiglio di Stato si perviene alla qualifica di consigliere dopo quattro anni, nella Corte dei conti la promozione a tale qualifica ha luogo dopo 12 anni, sussistendo vacanze in organico, oppure, in soprannumero, dopo 14.

Il presente disegno di legge si prefigge lo scopo di attenuare tale disparità di trattamento sinora riservato ai magistrati della Corte dei conti, riducendo detto periodo complessivo di permanenza nelle qualifiche inferiori, rispettivamente, da 12 a 10 anni e da 14 a 11.

Per quanto afferisce alla valutazione, ai fini della promozione alla predetta qualifica di consigliere, del servizio prestato in eccedenza nella qualifica iniziale di referendario, si fa rilevare che tale criterio è stato ormai accolto nella legislazione vigente, nella legge 22 maggio 1971, n. 368, riguardante la magistratura militare, nella cui carriera è prevista la valutazione del servizio prestato nelle altre magistrature, compresa espressamente anche la Corte dei conti. (articolo 2 — 4° comma —, art. 4 — 2° comma —).

Il presente disegno di legge non comporta alcun onere finanziario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il periodo di anzianità di servizio richiesto dall'articolo 10, comma primo e secondo della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, è ridotto ad anni cinque.

Art. 2.

Il biennio previsto dall'articolo 1 della legge 13 ottobre 1969, n. 691, è ridotto alla metà.

Art. 3.

Nell'anzianità richiesta per la promozione alla qualifica di consigliere o di vice procuratore generale va computato il periodo di anzianità di servizio effettivamente prestato in eccedenza ai termini di cui all'articolo 1 della presente legge nella qualifica di referendario.